# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244 )

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto in ambito UE, svolta ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D. L.gs 18 aprile 2016, n.50 con procedura aperta, per la scelta di una società concessionaria per la raccolta pubblicitaria sul mensile ufficiale della Polizia di Stato "Poliziamoderna"

## **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici,	addì	del n	nese di	·		_ in R	loma, ne	ella	sede	del
Fondo di Assistenza	ı per il P	ersonale	della	Polizia	di	Stato,	avanti	a	me	Dr.
, Uffic	iale Roganto	e del Fonc	do di A	ssistenza	per	il Perso	onale de	lla P	Polizi	ia di
Stato come da Decreto	del Preside	nte del Fo	ondo di	Assisten	ıza p	er il Pe	rsonale	della	a Pol	lizia
di Stato n. 559/C/F/2/6	5 in data 2 di	cembre 2	013, so	no prese	nti:					
1) La D.ssa Tiziana	Terribile, 1	Dirigente	Superi	iore dell	la Po	olizia	di Stato	), aş	gente	in
rappresentanza del Fo	ndo di Assis	stenza per	il Per	sonale d	ella l	Polizia	di State	o (di	i seg	uito
"Editore"), nella sua	qualità di D	irigente I	Delegat	o, giusta	ı qua	nto ris	ulta dai	De	creti	del
Presidente del Fondo	di Assistenza	a nn. 559/	C/F/2/1	1/418 e 5	59/C	C/F/2/1	/419 del	19.	05.20	016,
il quale dichiara che l'	Ente rappres	sentato è i	scritto	alla parti	ita fis	scale n.	801830	)705	82.	
2) il Sig	, nato a		_(_)	il			, nella s	ua q	ualit	à di
legale Rappresentante	della			, (d	i seg	uito "C	Concessi	onai	ria")	con
sede legale in Via		Ca <sub>l</sub>	p		-	(	_), il qı	ıale	dich	iara
che la Società rappres	entata è iscr	itta nel R	egistro	delle Im	pres	e di			_, co	dice
fiscale e partita iva n	·	1	ı. REA			,	con ogg	getto	soc	iale
meglio descritto nel	certificato	rilasciat	o dall	a Came	era (	di Coi	nmercio	), I	ndus	tria,
Artigianato, Agricoltu	ra di	in	data			·				
I predetti, della cui	identità per	sonale io	, Uffic	iale Ro	gante	e, sono	certo,	con	ı il	mio
consenso rinunciano a	lla presenza	di testi.								

# PREMESSO CHE

- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
- con D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244 a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 l'Ente è stato riordinato ed ha cambiato denominazione in "Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato";
- finalità dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali;
- il Fondo di Assistenza per il personale Polizia di Stato è inoltre disciplinato da uno statuto, emanato ai sensi dell'art. 4 della citata legge istitutiva, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 923 del 9 maggio 1968 (una successiva modifica è stata approvata con il D.P.R. n. 464 del 5 giugno 1985), è sottoposto inoltre alla vigilanza del Ministero dell'Interno ed al controllo contabile della Corte dei Conti;
- il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato è proprietario ed editore della testata "Poliziamoderna", periodico mensile ufficiale della Polizia di Stato, iscritto in data 11 ottobre 1948 al n. 456 del registro della Stampa presso il Tribunale di Roma ed in data 1 luglio 1982 al registro Nazionale della Stampa n. 00021, vol. I, foglio 161;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 2.6.1993 modificativo dell'art. 2 delle "norme amministrative e contabili per la gestione del periodico Poliziamoderna" dispone la sede e la direzione del periodico stesso presso l'Ufficio Relazioni Esterne del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nonché la nomina del Direttore responsabile e del Direttore editoriale da parte del Capo della Polizia;
- il periodico "Poliziamoderna" persegue lo scopo di promuovere l'elevazione culturale e professionale del personale della Polizia di Stato mediante la pubblicazione di articoli di attualità e di carattere tecnico giuridico;

- Il Consiglio di Amministrazione del F	ondo di Assistenza per il personale della Polizia di
Stato nella seduta del 5 maggio 2016	ha autorizzato l'espletamento delle procedure ad
evidenza pubblica in ambito UE fin	alizzate all'affidamento dei servizi oggetto del
presente contratto, per il periodo di anni	i 3 (tre), da espletare ai sensi dell'art. 35, comma 1
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice	e dei contratti);
- con Determina a contrarre del Dirige	nte Delegato in data, si è data attuazione
alla suddetta procedura da aggiudicare	e adottando il criterio dell'offerta migliore, la cui
componente economica è data dal rialzo	o unico ed incondizionato in percentuale sul prezzo
posto a base di gara (combinato disposto	o dagli artt. 73 e 76 del R.D. n. 287/1924);
- Il Fondo di Assistenza ha proceduto,	mediante apposito bando di gara pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea	n in data ad
esperire l'appalto in ambito UE, dando	one massima pubblicità con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ital	iana - Parte generale - n in data nonché,
per estratto, su due quotidiani naziona	ili e su 1 quotidiano avente particolare diffusione
nella Regione Lazio.	
- che a seguito della pubblicazione d	ella gara sono pervenute nei termini stabiliti del
n offerte;	
- con decreto del i	l Dirigente Delegato ha nominato la Commissione
incaricata di esaminare le offerte perven	ute ai fini dell'aggiudicazione;
- la Commissione giudicatrice nel	la seduta del è venuta nella
determinazione di valutare l'offerta m	igliore quella della, con sede
legale in via Cap	o (), al prezzo di €.
, oltre I.V.A. , seco	ondo normativa vigente (Allegato 1 - Offerta
Economica);	
- con decreto del Fondo di Assistenza i	n data, a seguito del controllo
sul possesso dei requisiti di carattere	generale e speciale sulla citata Società, è stata
dichiarata l'aggiudicazione definitiva;	
io Ufficiale Rogante ho personalmente	
V	ERIFICATO
1. l'esistenza della cauzione defin	itiva, nella forma della garanzia fideiussoria n.
	00 in data e appendice n

, emessa dalla Soc, con sede in,
predisposta secondo le modalità previste dell'art. 103 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016 del
Codice dei contratti, a tutela degli impegni assunti con il presente contratto e della
corretta fornitura dei materiali.
la certificazione di regolarità contributiva in capo all'esecutore, atto che qui si
richiama pur non allegandola;
l'esistenza della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con
massimali di Euro 5.000.000,00 a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio
in parola e per i danni derivanti al Fondo di Assistenza in conseguenza
dell'espletamento del servizio;
la richiesta di verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, che
qui si richiama pur non allegandola.
L'esistenza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 89
del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, che qui si richiamano pur non allegandole, dal Sig.
, legale rappresentante, della,
·

# Articolo 1

(Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici)

Le premesse di cui sopra, e nella restante parte del presente atto, gli atti e i documenti richiamati, ivi compreso il Capitolato tecnico e l'offerta tecnica presentata, ancorché non materialmente allegati, sono custoditi agli atti del Fondo di Assistenza e costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza delle norma, dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dalla Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni);
- b) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi, ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);

- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;
- d) dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- e) dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- f) dalle leggi regionali e comunali, in quanto applicabili;
- g) dalla Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008), per quanto concerne l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (articolo 1, commi 209-214);
- h) dal D. Lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
- dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. modifiche e integrazioni Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136;
- j) dal D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a norma dell'articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- k) dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia;
- dal contratto, dal capitolato tecnico e relativi allegati che le parti, in possesso di copia dichiarano di ben conoscere e accettare nonché dalla dichiarazione di offerta economica.
- m) Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (60<sup>a</sup> edizione in vigore dal 12 novembre 2015 e ss.mm.ii).
- n) Legge istitutiva 31 luglio 1997 n. 249 sulla tenuta del Registro unico degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.); successive delibere dell'AGCOM n. 666/08/CONS del

26 novembre 2009 e n. 608/10/CONS del 4 gennaio 2011 sull'obbligo di iscrizione al R.O.C;

- o) T.U. 177 del 31/7/2005 come modificato dal D. Lgs. 15/3/2010 n. 44;
- p) Legge 7 marzo 2001, n.62 Nuove norme sull'editoria e nuove norme sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416;

La Concessionaria contraente dichiara di conoscere e accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti, che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

# Articolo 2

(Oggetto del contratto)

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Concessionaria si impegna a promuovere in esclusiva la conclusione dei contratti di vendita degli spazi pubblicitari della testata "Poliziamoderna", con riserva all'Editore di utilizzare un numero di spazi pari al 3% della foliazione ulteriore a quella a disposizione della Concessionaria, per un totale di 33 pagine, per proprie finalità d'Istituto nonché promozionali, istituzionali e sociali in osservanza a quanto previsto in sede di disciplinare di gara e Capitolato Tecnico che, ben noti alle parti, formano parte integrante e sostanziale del contratto. Inoltre, nell'ambito della riserva degli spazi pubblicitari, l'Editore pubblica nelle sezioni dedicate della home page, del sito www.poliziamoderna.it, un banner pubblicitario fisso con una misura minima di 263x90 pixels e una massima di 1084x90pixels. Nelle schermate che riportano al singolo articolo inserisce immagini pubblicitarie in formato jpeg con dimensione 542x90 pixels. La Concessionaria potrà avvalersi di tali inserzioni concordandone il prezzo di volta in volta tenendo conto della singola inserzione e della durata della pubblicazione (settimana, mese, trimestre, semestre, anno).

#### Articolo 3

(Notifiche e comunicazioni)

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata, ovvero a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma in caso di urgenza presso la sede dichiarata. Esse

possono essere effettuate, ad eccezione di quella prevista dall'articolo **30** (Domicilio legale), anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, o con mezzo fax qualora sia stata autorizzata tale procedura di comunicazione dalla Concessionaria e dal Direttore dell'esecuzione di cui al successivo art. **14** (Direttore dell'esecuzione del contratto – Vigilanza) e di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica. La PEC del Fondo di Assistenza è: dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it

Tel. 0646572507. La e-mail di Poliziamode	erna è: <u>segreteria.poliziamoderna@interno.it</u>
- Tel. 0646547305.	
La PEC della Concessionaria è:	- Tel.

## Articolo 4

(Durata del contratto)

Il presente Contratto, della durata di anni 3 (anni 3), decorre dalla data di stipula contrattuale e fino al 31 dicembre 2019.

Il Editore si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, nelle ipotesi previste dall'articolo 32 del D. Lgs. 50/2016, previa costituzione della garanzia di esecuzione di cui al successivo articolo 8 (garanzia di esecuzione).

Tutti gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di attivazione del servizio.

Alla scadenza dell'appalto la Concessionaria sarà tenuta, a richiesta dell'Editore, alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di gara per la scelta del nuovo contraente e fino all'effettivo subentro di altro operatore economico.

E', comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.

# Articolo 5

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il trimestre decorrerà da quello successivo al mese di stipula del contratto.

In caso di ritardo nell'adempimento e salvo il diritto alla risoluzione del contratto, sulle somme a credito dell'Editore saranno applicati gli interessi moratori al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali dalla scadenza al saldo.

I pagamenti verranno effettuati dalla Concessionaria mediante bonifico sul conto corrente bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro – Sportello Ministero Interno – codice IBAN IT44P0100503374000000014500 intestato al Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato – Gestione Commerciale , con causale: Poliziamoderna – pubblicità relativa al trimestre di

La Concessionaria deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa, fornendo all'Editore periodicamente i dati aggiornati della Società per la richiesta del Documento Unico Regolarità contributiva (DURC) da parte dell'Ente.

Le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario del Fondo di Assistenza sono il Dirigente Delegato pro-tempore e il Segretario pro-tempore. Il numero CIG relativo ai servizi è il ......

La Concessionaria si impegna a comunicare tempestivamente all'Editore eventuali variazioni circa le modalità di accredito da utilizzare; in caso di difetto di comunicazioni di tal genere, non potranno essere imputati all'Ente eventuali errori e/o ritardi nel pagamento disposto a favore della Concessionaria.

Sulle somme dovute potranno essere operati - nel rispetto della normativa fiscale – gli aumenti per gli importi eventualmente dovuti al Fondo Assistenza a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Sono, altresì, a carico della concessionaria la richiesta delle autorizzazioni amministrative, delle licenze e degli oneri connessi per il servizio fornito.

## Articolo 6

(Revisione del corrispettivo)

Il corrispettivo si intende fisso ed invariabile nel primo anno di validità del presente Contratto e potrà essere soggetto ad adeguamento solo a decorrere dal secondo anno e in misura corrispondente alle variazioni del costo della manodopera.

Il corrispettivo pattuito al netto di I.V.A., sarà soggetto a revisione annuale ai sensi e con le modalità previste dalla legge n. 724 del 23.12.94, art. 44 commi 4 e 6.

Ai sensi di tale norma, i canoni annuali di aggiudicazione saranno rinegoziati tenendo conto di tutte le condizioni e modalità qualificanti il servizio alla data di pubblicazione sulla G.U. dei prezzi di mercato di cui al citato comma 6 purché la pubblicazione stessa avvenga entro la durata del contratto.

## Articolo 7

(Esecuzione in danno)

Qualora la Concessionaria non dia corso, anche parzialmente, alle prestazioni del presente Contratto o in caso di ritardo nell'adempimento, di rifiuto ad adempiere ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi richiesti, e salvo il diritto alla risoluzione del contratto ed all'addebito delle penali previste contrattualmente, l'Editore avrà facoltà di fissare un termine perentorio per ottenere l'adempimento.

Il suddetto termine, che non potrà essere superiore a 5 giorni, decorrerà dal momento in cui la Concessionaria riceverà la comunicazione scritta da parte del l'Editore della fissazione del termine. Decorso inutilmente detto termine per l'adempimento, l'Editore avrà il diritto di provvedere alla esecuzione direttamente o tramite terzi. Gli oneri sostenuti dall'Editore saranno ad esclusivo carico della Concessionaria, che sarà altresì tenuta al risarcimento dei danni per inadempimento.

# Articolo 8

(Garanzia di esecuzione)

	( 3 01. 01.12.00 01. 0.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
A garanzia dell	a regolare ed integrale esecuzio	ne degli obblighi	derivanti dal	l contratto, l	la
Concessionaria	presenta polizza fideiussoria n.		, di €	i	in
data	, emessa dalla Soc.				

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

La garanzia, progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Editore, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

L'ammontare residuo di tale garanzia rimane vincolata, finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e viene reintegrata a mano a mano che su di essa l'Editore operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga secondo i termini e le modalità indicati all'art. 19, sorgerà per l'Editore, la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra ditta in danno di quella contraente. La polizza fideiussoria è presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la B.N.L. – sportello Ministero Interno – codice IBAN IT44P0100503374000000014500, intestato al Fondo di Assistenza.

# Articolo 9

(Personale impiegato)

La Concessionaria è obbligata ad effettuare il servizio con mezzi propri, gestione a proprio rischio ed a regola d'arte, secondo quanto previsto nel presente contratto, nel capitolato tecnico e nell'offerta economica presentata in sede di gara, nonché nel rispetto delle indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione, soprattutto in riferimento alle modalità di svolgimento del servizio e della raccolta pubblicitaria. Tale raccolta dovrà essere curata con la massima attenzione e con modalità di comunicazione, anche telefonica, sempre

riconoscibile e riconducibile in maniera univoca alla Concessionaria e non in contrasto con l'immagine istituzionale della Polizia di Stato, e tale da consentire la regolare pubblicazione dei numeri della rivista evitando ogni possibile ritardo o mancato utilizzo degli spazi pubblicitari relativi al numero in uscita.

Sono a totale carico della Concessionaria tutti gli oneri ed obblighi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del servizio, ivi inclusi:

- gli oneri relativi agli spostamenti del personale;
- oneri relativi ai contratti di agenzia o sub mandatari;
- oneri di natura fiscale, previdenziale, assicurativi.

La Concessionaria comunica per iscritto l'elenco nominativo degli agenti pubblicitari che operano sul territorio, corredato da copia di un valido documento di riconoscimento delle persone impiegate, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 giorni da ciascuna variazione.

L'Editore può chiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone non gradite che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero contegno non corretto. In tal caso, la Concessionaria dovrà provvedere alla sostituzione entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora la Concessionaria non ottemperi al secondo invito scritto dell'Editore a sostituire il proprio personale, l'Editore stesso può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno alla Concessionaria.

# Articolo 10

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

La Concessionaria è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore in riferimento allo specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

I suddetti obblighi vincolano la Concessionaria anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione.

L'Editore, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione alla Concessionaria delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma sarà erogata alla Concessionaria senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l'avvenuta regolarizzazione da parte della Concessionaria.

La Concessionaria è tenuta altresì all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Editore e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono soltanto alle dipendenze della Concessionaria che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. La Concessionaria rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra la Concessionaria e i suoi dipendenti.

A tal fine la Concessionaria è obbligata, su richiesta dell'Editore a far prendere visione dei contratti di lavoro dei dipendenti impiegati, comprovanti l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori impiegati nei servizi.

## Articolo 11

(Responsabilità della Concessionaria)

La Concessionaria risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile nonché del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

E' obbligata, quindi, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla richiamata normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui al precedente comma sono ad esclusivo carico della Concessionaria che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti dell'Editore.

In caso di accertato inadempimento agli obblighi del presente articolo, l'Ente, a suo insindacabile giudizio, procederà, senza bisogno di messa in mora e/o di pronuncia giudiziale, alla risoluzione di diritto del contratto e all'incameramento della garanzia, salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

La Concessionaria, si obbliga a sollevare l'Editore da ogni responsabilità verso terzi, per violazione dei diritti della personalità, di diritti d'autore e di proprietà industriale, di norme in materia di pubblicità e di concorrenza, di norme in materia di privacy, o di qualsiasi altra norma inerente il messaggio pubblicitario, per plagio o altre cause dipendenti dalla pubblicazione dei messaggi pubblicitari.

## Articolo 12

(obblighi in materia contributiva)

La concessionaria ha l'obbligo di fornire tutte le dichiarazioni per la verifica della regolarità contributiva nonché della richiesta del DURC da parte dell'Ente.

Ha, altresì, l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta dall'ultimo trimestre.

In materia di adempimenti contributivi, inoltre, si richiamano integralmente gli articoli 4,5, e 6 del D.P.R. 207/2010.

## Articolo 13

(Tutela contro azione di terzi)

La Concessionaria assume ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti dall'Editore e da terzi, in dipendenza di azioni od omissioni nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali.

polizza assicurativa	Per l'assolvimento di t	ale obbligo risarcitorio	o, l'a Concessionaria è	munita di appropriata
	polizza assicurativa _	n	Ag	(), emessa il
copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i danni derivant	, per la res	ponsabilità civile verso	o terzi, con massimali d	li Euro 5.000.000,00 a
	copertura di qualsiasi	rischio causato dal	servizio in parola e p	per i danni derivanti
all'Editore in conseguenza dell'espletamento del servizio.	all'Editore in consegue	nza dell'espletamento	del servizio.	

L'esistenza di tale polizza non libera la Concessionaria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora la Concessionaria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto

con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La Concessionaria assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro l'Editore, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere all'incameramento della polizza fideiussoria, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.

Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, l'Editore potrà rivalersi sulla Concessionaria in qualunque tempo, assumendo la Concessionaria stessa tutte le conseguenze della lite.

## Articolo 14

(Direttore dell'esecuzione del contratto - Vigilanza)

L'Editore, tramite il Direttore dell'esecuzione, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal contratto, dalle leggi e dai regolamenti e prospetta al titolare della Concessionaria o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio, ai sensi dell'art. 101 del Codice degli Appalti. Ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli, anche di natura contabile, riguarderanno le ricevute dei pagamenti dovuti nonché la regolarità dei versamenti effettuati. I controlli saranno di tipo sistematico, a campione e su segnalazione dell'utente del servizio.

Qualora il Direttore dell'esecuzione rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione alla Concessionaria, la quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate.

Le carenze rilevate dal Direttore dell'esecuzione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Editore per gli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti della Concessionaria.

In caso di inadempimento di quanto richiesto l'Editore si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente contratto.

## Articolo 15

(Forme di inadempimento)

La Concessionaria è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente;
- c) non adempia agli obblighi di cui agli articoli 5 (valore contrattuale e modalità di pagamento oneri a carico della Concessionaria), 9 (personale impiegato), 10 (osservanza delle condizioni di lavoro);
- d) ometta anche parzialmente di ottemperare agli altri obblighi previsti dal contratto e capitolato tecnico, nonché di altre normative.

# Articolo 16

(Procedimento di contestazione di inadempienze)

L'omissione di una prestazione è contestata per iscritto, con le modalità di cui all'art. 3 ed in contraddittorio con la Concessionaria, dal Direttore dell'esecuzione e comunicata, per conoscenza, all'Editore, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni. L'omesso servizio per astensione dal lavoro dei dipendenti per cause riguardanti in modo specifico la Concessionaria contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, la Concessionaria stessa ne risponde a pieno titolo.

Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato per iscritto, con le modalità di cui al precedente art. 3, dal Direttore dell'esecuzione, Direttore Editoriale, alla Concessionaria e comunicato, per conoscenza, all'Editore, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

## Articolo 17

(Sanzioni per le inadempienze)

L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità per ogni omissione anche parziale contestata. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno tre omissioni, notificate con le modalità di cui all'art. 3 (Notifiche e

comunicazioni), nel corso del contratto fa sorgere nell'Editore il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e non soddisfacenti comporta l'applicazione di penalità per ogni irregolarità anche parziale contestata. La contestazione di irregolarità per almeno tre volte nello stesso anno solare fa sorgere nell'Editore il diritto di dichiarare risolto il contratto.

La Concessionaria è soggetta a penalità qualora nell'esecuzione del servizio si verifichino inadempienze determinate dall'inosservanza degli obblighi assunti nei precedenti articoli.

Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del DPR n. 207 del 5.10.2010, le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell'inadempienza in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell'appalto, per ogni giorno in cui si è verificata l'inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio). Nel caso specifico di mancato svolgimento del servizio salva l'esecuzione in danno, verrà applicata una penalità calcolata per ciascun giorno di omesso servizio ovvero di una percentuale proporzionalmente ridotta, nel caso in cui l'omissione fosse limitata a periodi inferiori all'intera giornata lavorativa. Le penalità determinate come indicato ai commi che precedono non potranno complessivamente superare il 10% sull'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione alla entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Di ogni anomalia o mancanza, l'Editore informerà la Concessionaria con le modalità di cui all'articolo 3 del presente Disciplinare di gara. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati alla Concessionaria, che dovrà comunicare in forma scritta all'Editore ovvero al Direttore dell'esecuzione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'editore ovvero del Direttore dell'esecuzione o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, il Direttore dell'esecuzione procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Si precisa che nei casi in cui si applica la penale, resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ex art. 1382 c.c.

La Concessionaria non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea carenza di personale.

L'Editore provvederà a fare eseguire il servizio non svolto dalla Concessionaria, nel modo che riterrà opportuno, a rischio e spese dell'editore stesso.

La prestazione si intenderà eseguita in danno della Concessionaria anche se fatta con personale individuato dall'Editore e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo quelli correnti. L'ammontare della penalità sarà recuperato con la cauzione prestata. Le penalità saranno notificate alla Concessionaria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. La Concessionaria prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'Editore a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'Editore, oltre a procedere all'applicazione delle penali, non compenserà le prestazioni non eseguite. Qualora le mancanze si verifichino con frequenza, l'Editore potrà risolvere in ogni tempo il contratto previo avviso scritto alla Concessionaria la quale dovrà, in tal caso, versare la quota dell'importo forfetario giornaliero dovuto relativa ai giorni di effettiva prestazione del servizio deducendo le penalità e la spesa cui andrà incontro ai sensi del successivo art. 18 (Determinazione delle penalità).

Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Editore potrà dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione prestata. In tali ipotesi, salvo il risarcimento del maggior danno, la Concessionaria potrà essere esclusa dalle gare, a norma dell'art. 68 del regolamento di contabilità dello Stato e del D.Lgs. n. 163/2006.

## Articolo 18

(Determinazione delle penalità)

L'Editore, oltre a quanto indicato all'art. 17 (Sanzioni per le inadempienze), si riserva il diritto di applicare le penalità per ogni prestazione non eseguita o non eseguita conformemente al capitolato tecnico, anche in modo parziale, che verranno detratte dai pagamenti o dalla cauzione prestata dalla Concessionaria, la quale, in quest'ultimo caso, deve ricostituirla nell'importo originario entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di reintegro secondo le modalità di cui all'art. 3 (Notifiche e comunicazioni).

Resta inteso che la Concessionaria deve comunque eliminare gli inconvenienti derivanti dalle inadempienze contrattuali. Ove la Concessionaria impieghi il personale per un numero di ore lavorative inferiori a quanto proposto in sede di offerta, il corrispettivo verrà, comunque, ridotto in proporzione alle ore lavorative non effettuate.

Inoltre, la Concessionaria applicherà ulteriori penali, di seguito specificate, qualora si verifichino i seguenti inadempimenti:

Inadempimento	Penale
Difformità di formati delle pagine pubblicitarie	€ 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale
	per difformità dei formati rispetto a quanto indicato
	nell'art. 2 punto 1 del capitolato d'oneri.
Mancato rispetto delle procedure dei flussi editoriali di	€ 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per
cui all'art. 2 del capitolato tecnico	il ritardo rispetto al verificarsi dell'inadempienza di
	cui al punto 2,3,4 dell'art. 2 del capitolato d'oneri
Mancato rispetto delle modalità di comunicazione	€ 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per
commerciale di cui all'art. 2 del capitolato tecnico	provata comunicazione commerciale non chiara di
	cui all'art. 2 del capitolato tecnico.

L'eventuale risoluzione del contratto, prevista al successivo articolo **24** (Recesso e Risoluzione del contratto), comporta l'affidamento del servizio in danno della Concessionaria fino al termine dell'obbligazione. L'esecuzione in danno non esime la Concessionaria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La prestazione si intenderà eseguita in danno della Concessionaria anche se fatta con personale individuato dall'Editore e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo i prezzi correnti.

L'omissione del servizio comporta anche il mancato pagamento del compenso pattuito.

## Articolo 19

(Applicazione delle penalità)

L'importo delle penalità è stabilito dall'Editore sulla base delle segnalazioni del Direttore dell'esecuzione o pervenute direttamente all'Editore, con provvedimento da comunicare alla Concessionaria.

L'importo delle penalità è addebitato sui crediti della Concessionaria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che la Concessionaria ha stipulato con l'Editore.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della garanzia di esecuzione di cui al precedente art. 8.

Le penalità sono notificate alla Concessionaria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

## Articolo 20

(Disposizioni Antimafia)

La Concessionaria prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione e/o di rappresentanza legale della Concessionaria non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Concessionaria, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, qualora durante l'esecuzione del contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1 l'Editore recederà dal contratto stesso.

La Concessionaria si impegna a presentare a richiesta del Direttore dell'esecuzione e, comunque, almeno una volta all'anno tutti i documenti necessari ad ottenere le necessarie informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia, nonché a comunicare immediatamente all'Ente stesso, ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni in materia:

- l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi dell'Impresa stessa, ovvero del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori componenti il proprio organo di amministrazione;
- ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione;

Qualora la Concessionaria non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la facoltà dell'Editore di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In base a quanto previsto dall'art. 92 - sulla Risoluzione contrattuale - del D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l'acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall'art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale.

# Articolo 21

(Subappalto del servizio)

E' espressamente vietato il subappalto totale e parziale del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto, la perdita della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Editore.

Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l'intera disciplina all'articolo 105 del Codice degli appalti.

# Articolo 22

(Divieto di cessione del servizio)

E' fatto divieto alla Concessionaria di cedere, anche parzialmente, il contratto. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso, qualora gli stessi non siano stati rifiutati dall'Editore con comunicazione notificata al cedente e cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

Per la forma e le modalità delle trasformazioni soggettive del titolare del contratto e delle cessioni si rinvia per l'intera disciplina alla normativa vigente.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'Editore ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'impresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

## Articolo 23

(Sospensione del servizio e diffida ad adempiere)

Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente, in tutto o in parte, lo svolgimento del Servizio, l'Editore avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione,

salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

Per nessuna ragione la Concessionaria può sospendere il servizio, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Editore, né effettuarlo in maniera difforme a quanto stabilito o eseguirlo in ritardo.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale della Concessionaria costituisce grave inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione di diritto del Contratto per fatto della Concessionaria qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 (quindici) giorni, intimato dall'Editore a mezzo di raccomandata A.R., non abbia ottemperato; decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto.

# Articolo 24

(Recesso e Risoluzione del contratto)

- L'Editore, previo avviso scritto e con le modalità di cui all'art. 3, può recedere dal contratto, in tutto o in parte:
- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.
  1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Concessionaria delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
- 2. in caso di trasferimento in altra sede, chiusura temporanea, riduzione o soppressione dell'Editore presso cui viene espletato il servizio oggetto dell'appalto, e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso.

## L'Editore può dichiarare risolto il contratto:

- a) per inosservanza degli obblighi di cui agli articoli: art. 7 (Esecuzione in danno), 8 (Garanzie di esecuzione), 9 (Personale impiegato), 11 (Responsabilità della Concessionaria), 13 (Tutela contro azione di terzi), 17 (Sanzioni per le inadempienze), 20 (Disposizioni antimafia) 21 (Subappalto del servizio), 22 (Divieto di cessione del servizio), 27 (Riservatezza);
- b) per mancata reintegrazione della garanzia eventualmente ridottasi, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Editore;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

- d) per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice degli appalti, richiamati dal presente contratto e relativi al subappalto e alla cessione di contratto;
- e) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi oltre alla risoluzione del contratto verrà incamerata la polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- f) in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualsiasi titolo della Concessionaria anche se parziale e l'Editore non ritenga di continuare il rapporto, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione;
- g) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Concessionaria; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili della Concessionaria e l'Editore non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci, in caso di morte di qualcuno dei soci, ove l'impresa sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita ed l'Editore non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- h) accertamento della non corrispondenza al vero, anche in parte, del contenuto delle dichiarazioni rese dalla Concessionaria nel corso della procedura di gara, in particolare dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 80 del Codice degli appalti;
- i) di omissione del servizio dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con la Concessionaria e dopo tre mesi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare, ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
- j) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
- k) per violazioni in materia di formazione e sicurezza sul lavoro prevista dalle norme vigenti per il settore specifico;
- per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;

- m) in caso di inottemperanza a quanto previsto nel precedente art. 8 (Garanzie di esecuzione);
- n) nel caso in cui la Concessionaria non si avvalga, ai fini del pagamento dell'importo contrattuale di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.;
- o) in caso di inottemperanza a quanto previsto nel precedente art. 20 (Disposizioni Antimafia).

La Concessionaria è tenuta agli adempimenti dovuti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche. In caso di inadempimento il contratto è nullo.

## Articolo 25

(Effetti della risoluzione e del recesso)

a) Effetti della risoluzione

La risoluzione del contratto determinerà per l'Editore il diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno alla Concessionaria, incamerando la polizza e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dall'Editore rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto mediante cottimo fiduciario o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

Senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, inoltre, l'Editore procederà ad incamerare la garanzia a titolo di penale nonché all'esecuzione del contratto in danno della Concessionaria ed all'azione di risarcimento di ogni maggior danno subito.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Concessionaria nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Editore rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

Nel caso di minor spesa, nulla compete alla ditta inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d'arte fino al momento della disposta risoluzione.

L'esecuzione in danno non esime la Concessionaria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione.

Alla Concessionaria inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Concessionaria senza pregiudizio dei diritti dell'Editore sui beni della Concessionaria. Nel caso di minore spesa, nulla competerà alla Concessionaria inadempiente.

## b) Effetti del recesso

Il recesso dal contratto, totale o parziale, verrà comunicato alla Concessionaria almeno 30 giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.

In tal caso l'Editore sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto;
- delle spese sostenute dalla Concessionaria;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, la Concessionaria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all' Editore.

# c) Risoluzione per la Concessionaria

La Concessionaria ha diritto alla risoluzione del contratto:

- in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Concessionaria, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;
- nel caso in cui l'Editore richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo;

La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall'art. 3 del contratto.

# Articolo 26

(Clausola risolutiva espressa)

In ragione dell'immissione in possesso anticipata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., il presente contratto deve intendersi automaticamente ed espressamente risolto in caso di impugnazione della gara d'appalto. In tal caso l'aggiudicatario rinuncia espressamente ad ogni e qualsiasi pretesa in ordine a danni, pretese e diritti derivanti dalla risoluzione del contratto d'appalto.

# Articolo 27

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

La Concessionaria è tenuta al versamento delle spese per la redazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto e tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, dovuti secondo le leggi in vigore.

A tal fine la Concessionaria espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio d'impresa, che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il medesimo è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni ed integrazioni.

Il versamento dovuto per la registrazione deve essere effettuato nei termini previsti dall'Agenzia delle Entrate. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro tre giorni, all'Editore.

Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo. In caso di mancato versamento, l'Editore ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito definitivo ovvero in sede di pagamento dei corrispettivi contrattuali, versandone l'ammontare al competente capitolo di entrata.

# Articolo 28

(riservatezza e Utilizzo dei marchi e dei loghi – pubblicazione )

La Concessionaria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto

contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Concessionaria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, incaricati, collaboratori e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Editore ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Concessionaria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Editore:

- Per le finalità connesse all'applicazione del presente atto negoziale la Concessionaria autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio. Lo stesso potrà comparire anche sul sito <u>www.poliziamoderna.it</u> nella sezione corrispondente a "La Redazione" non linkabile, specificando la scadenza del contratto stesso nel rispetto della normativa per l'editoria. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla Stessa.
- 2. Alla Concessionaria è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato" nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 195 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del successivo Regolamento.
- 3. Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- 4. E' fatto, altresì, divieto di utilizzare il nome della testata "Poliziamoderna" completo di logo, nonché ogni altro simbolo o riferimento alla testata. Ogni riferimento alla rivista dovrà essere autorizzato dalla Redazione e concordato per iscritto, preventivamente con il Direttore Responsabile della Rivista.

# Articolo 29

(privacy)

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003 le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento esclusivamente per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali.

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Editore compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

## a) Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nell'offerta vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell' effettuazione della verifica delle capacità giuridiche, ai fini dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

## b) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla società saranno raccolti presso l'Editore per le citate finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

# c) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

# d) Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali.

# e) Titolare, responsabile e incaricati del trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è l'Editore.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Delegato responsabile unico del procedimento: Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dott.ssa Tiziana Terribile, indirizzo di posta elettronica: <u>tiziana.terribile@interno.it</u>.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti assegnati alla sezione gestione. Tel. 06 46572507.

## Articolo 30

(domicilio legale)

A tutti gli effetti del contratto:

	8	
-	l'Editore, con sede	egale in Piazza del Viminale, 1 elegge il proprio domicilio ir
	Via del Castro Pretor	rio, 5 – 00185 Roma;
-	la Concessionaria el	egge il proprio domicilio legale presso la sede di Via
	Cap	Città
_		

Qualunque variazione del domicilio sopra dichiarato dovrà essere comunicato all'Editore secondo le forme previste dall'articolo 3 del presente contratto.

# Articolo 31

(controversie e foro competente)

Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Roma.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, viene da me, Ufficiale Rogante, letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, che lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono, unitamente a me, a norma di legge.

L'atto consta di n. 29 pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole sotto indicate e le sottoscrizioni.

IL DIRIGENTE DELEGATO

LA CONCESSIONARIA

## L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

LA CONCESSIONARIA